



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, ai sensi dell'art. 281 *sexies*, III comma c.p.c., pronuncia la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. 1603/2024 promossa da:

Parte attrice

Contro

CASSA RURALE - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TREVIGLIO - SOCIETA' COOPERATIVA, 00255130163, rappresentata e difesa dall'Avv. Edoardo Staunovo Polacco

Parte convenuta

Conclusioni

Conclusioni per parte attrice

"[C]he l'Ill.mo Tribunale voglia:

- Sospendere il procedimento ex art. 295 c.p.c., ovvero per giustificato motivo, in attesa della definizione della questione pregiudiziale rimessa alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con ordinanza della Corte d'Appello di Cagliari del 24 gennaio 2025 e in pendenza della decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ord. n. 6943/2025);*
- in subordine, disporre il rinvio dell'udienza attualmente fissata per il giorno 24 settembre 2025 per i medesimi motivi di cui sopra.*
- Nel merito, nelle denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudicante ritenesse poter decidere comunque il giudizio, si chiede l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in atti e, in particolare:*
 - accertare e dichiarare la nullità per contrarietà a norma imperativa della clausola determinativa degli interessi con espunzione di qualsiasi interesse dovuto in forza dell'art. 3 del contratto di mutuo sottoscritto in data 21.12.2006 (cfr. all. 2 del ricorso);*
 - rideterminare gli interessi applicando i tassi sostitutivi previsti dall'art. 117 TUB e, per l'effetto, condannare l'Istituto di credito alla restituzione in favore dell'odierna parte ricorrente dell'indebito complessivo di € 298.037,93; in via subordinata, rideterminare gli interessi applicando il tasso legale*



*all'epoca vigente e, per l'effetto, conda
dell'odierna ricorrente dell'indebitto complessivo di € 194.056,39 o, ancora, nella maggiore o minore
somma che il Tribunale adito riterrà, oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo;
➤ con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CAP e spese generali come per legge, da
distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.”*

Conclusioni per parte convenuta

*“A) Respingersi, per infondatezza nel merito e/o per prescrizione, le domande tutte proposte dalla
contro la Cassa Rurale – Banca di Credito Cooperativo
di Treviglio soc. coop. nel presente giudizio.
B) Col favore delle spese e dei compensi di avvocati.”*

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Prospettazione difensiva di parte attrice. La società il 21
dicembre 2006 ha stipulato con la Cassa Rurale – BCC Treviglio soc.coop. un contratto di mutuo
ipotecario per l'importo di € 3.000.000,00, da restituirsi in 15 anni mediante il pagamento di n. 180
rate mensili, comprensive di capitale ed interessi, di cui l'ultima con scadenza il 21 dicembre 2021 al
tasso di interesse nominale annuo pari al 4,5% con variazione trimestrale sulla base del seguente
criterio: spread di 1 punto percentuale da aggiungere al tasso Euribor a tre mesi rilevato sulla media
mensile il quarto giorno lavorativo antecedente la variazione.

Il piano di ammortamento originario è stato successivamente rimodulato su richiesta di parte attrice
in data 6 giugno 2018 della periodicità delle rate contrattualmente previste e della scadenza del
contratto che è stata posticipata dal 21 febbraio 2021 al 21 dicembre 2023, senza modificazione della
modalità di determinazione del tasso di interesse.

Il contratto si è concluso alla data prevista dalla modifica contrattuale ed il debito risulta, pertanto
attualmente estinto.

1.1. Parte attrice, in ragione della Decisione della Commissione Europea del 4 dicembre 2013 relativa
a un procedimento a norma dell'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e
dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso AT.39914 – Derivati sui tassi di interesse in euro), ha dedotto
la nullità della clausola determinativa del tasso di interesse in quanto agganciata al tasso Euribor in
un periodo in cui lo stesso deve considerarsi nullo per contrarietà a norme imperative ex art.1418 c.c.
Anche in considerazione delle statuizioni di cui alla sentenza Cass. n. 34889/2023, la società attrice
ha chiesto:

- di accertare e dichiarare la nullità per contrarietà a norma imperativa della clausola
determinativa degli interessi con espunzione di qualsiasi interesse dovuto in forza dell'art. 3
del contratto di mutuo sottoscritto in data 21 dicembre 2006;



- di rideterminare gli interessi appli
l'effetto di condannare l'istituto di credito convenuto alla restituzione in favore della
ricorrente dell'indebito complessivo di € 298.037,93;
- in via subordinata, di rideterminare gli interessi applicando il tasso legale all'epoca vigente e
per l'effetto condannare l'Istituto di credito alla restituzione in favore della ricorrente
dell'indebito complessivo di € 194.056,39, o ancora nella maggiore o minore somma che il
Tribunale riterrà oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo.

2. Prospettazione difensiva di parte convenuta. Si è costituita in giudizio la Cassa Rurale – BCC Treviglio soc.coop. che, anche in ragione di quanto statuito dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 12007/2024, ha chiesto di respingere le domande attoree in quanto infondate.

Parte convenuta, in particolare, ha eccepito che parte attrice non ha dedotto che l'Istituto bancario sia mai stato partecipe o anche solo semplicemente al corrente della pratica abusiva in relazione al mercato dei derivati finanziari EIRD posta in essere negli anni 2005 – 2008 da alcune banche straniere a scopo di lucro, come accertato in sede comunitaria.

Parte convenuta ha osservato inoltre che l'intesa manipolatoria non ha riguardato gli interessi sui finanziamenti bancari, ma il prezzo dei componenti dei derivati EIRD, contratti del tutto diversi da quello oggetto del presente giudizio; quand'anche, dunque, fosse stata provata una qualche invalidità su quest'ultimo – ha osservato la convenuta - la stessa avrebbe comunque dovuto essere circoscritta al periodo in cui è stata accertata l'alterazione concreta del parametro, periodo che avrebbe dunque riguardato le prime 18 rate e fino a quella del mese di giugno 2008, con spread pattizamente convenuto nell'1%, essendo questo esente da qualsivoglia abusiva alterazione.

Parte convenuta, da ultimo, ha eccepito l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria attorea.

3. Sull'istanza di sospensione del processo. La società attrice ha chiesto di sospendere il procedimento ex art. 295 c.p.c. o anche per giustificato motivo, in attesa della definizione della questione pregiudiziale rimessa alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con ordinanza della Corte d'Appello di Cagliari del 24 gennaio 2025 e in pendenza della decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ord. n. 6943/2025).

Parte convenuta non ha aderito a tale istanza e ha chiesto di avviare alla decisione la causa, rimettendo al Giudice ogni valutazione circa l'opportunità di un differimento, in attesa della pronuncia comunitaria e della decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

L'istanza attorea deve essere rigettata in quanto, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., manca il necessario carattere di pregiudizialità della controversia richiesto dalla norma (in questo stesso senso v., *ex multis*, Cass. n. 1139/2025).



4. Prima premessa sulla decisione della

via di estrema sintesi, vale premettere che con decisione del 4 dicembre 2013 e poi del 7 dicembre 2016 la Commissione europea ha accertato che, tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008, sette istituti europei, tra cui non rientra la banca convenuta, hanno dato corso a comportamenti collusivi nell'ambito delle comunicazioni ai fini della stipula degli *European Rate Interest Derivatives* (EIRD) aventi ad effetto la restrizione e/o la distorsione della concorrenza nel settore dei derivati sui tassi di interesse in euro; tale condizionamento dei prezzi (vale a dire, della loro prevedibilità) è stato posto in essere anche tramite tentativi di manipolazione del tasso Euribor (oltre che del tasso Eonia).

La Commissione europea (si rinvia alla sintesi della decisione pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione del 30 giugno 2017) ha inflitto alle imprese coinvolte ammende di entità tale da tenere conto del valore delle operazioni EIRD oggetto delle intese, precisando nella, parte introduttiva del provvedimento, che:

“I destinatari della decisione hanno partecipato a un’infrazione unica e continuata all’articolo 101 del trattato e all’articolo 53 dell’accordo SEE. Oggetto dell’infrazione era la restrizione e/o la distorsione della concorrenza nel settore dei derivati sui tassi di interesse in euro collegati all’EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) e/o all’EONIA (Euro Over-Night Index Average) (di seguito «EIRD»).

Per chiarire fini, contenuti e limiti della decisione nonché il fenomeno oggetto dell’indagine condotta, la Commissione ha precisato che:

“Le diverse scadenze dell’EURIBOR (1 mese, 3, 6 o 12 mesi) fungono da componenti di prezzo per gli EIRD basati sull’EURIBOR. Per gli EIRD, la rispettiva scadenza dell’EURIBOR che sta giungendo a maturazione o viene nuovamente fissata a una data determinata può determinare il flusso di cassa che una banca riceve dalla controparte dell’EIRD oppure il flusso di cassa che la banca deve pagare alla controparte in quella data. In funzione delle posizioni di negoziazione/esposizioni assunte per suo conto dai suoi operatori, una banca può avere un interesse per un fixing EURIBOR elevato (quando riceve un importo calcolato in base all’EURIBOR), basso (quando deve pagare un importo calcolato in base all’EURIBOR) o forfettario (quando non ha una posizione significativa in nessuna delle due direzioni). I tassi EURIBOR influiscono, tra l’altro, sul prezzo degli EIRD, che sono prodotti finanziari negoziati a livello mondiale utilizzati da grandi imprese, istituzioni finanziarie, hedge fund e altre imprese internazionali per gestire la loro esposizione al rischio di tasso di interesse (copertura sia per i



debitori che per gli investitori) o a fini speculativi . Gli EIRD di base più comuni sono: i) i contratti su tassi a termine del tipo forward rate agreement; ii) gli swa su tassi di interesse; iii) le opzioni su tassi di interesse e; iv) i future su tassi di interesse. Gli EIRD possono essere negoziati fuori borsa (OTC) o, nel caso dei future su tassi di interesse, in borsa.”

L'accertamento della Commissione europea ha dunque riguardato il mercato dei derivati (l'intesa illecita riguardava, come già chiarito, gli EIRD - *European rate interest derivatives*).

In altri termini, la Commissione ha accertato intese tra alcune primarie banche europee volte a condizionare i prezzi dei derivati in euro e limitare la concorrenza tramite una pluralità di pratiche che hanno comportato anche tentativi di manipolare il processo formativo dell'Euribor (al rialzo o al ribasso).

5. Secondo premessa sulla giurisprudenza della Corte di cassazione. La Corte di cassazione si è pronunciata più volte sul tema delle ripercussioni dell'intesa illecita sugli EIRD e sul tema collegato delle possibili manipolazioni del tasso Euribor ed in particolare sulle conseguenze nei confronti dei contratti di finanziamento indicizzati in base all'Euribor, vale a dire quel tasso di riferimento per i mercati finanziari, calcolato giornalmente, che indica il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in euro tra le principali banche europee (definizione mutuata da Cass. n. 12007/2024).

5.1. Con ordinanza n. 34889/2023 la Cassazione, in ordine ad un contratto di leasing finanziario con interessi convenzionali indicizzati base Euribor, ha reputato fondato uno dei motivi del ricorso in ordine alla nullità diretta del contratto ex art. 2, comma 2, Legge 10/10/1990, n. 287, in quanto ha ritenuto che la decisione della Commissione europea di accertamento della violazione della concorrenza coinvolgesse anche le pratiche manipolatorie del tasso Euribor e costituisse prova privilegiata della violazione coinvolgendo qualunque contratto a valle, da cui la nullità della clausola avente per oggetto tassi convenzionali di cui al parametro manipolato.

5.2. Con la sentenza n. 12007/2024, che è intervenuta in ordine alle ripercussioni dell'intesa illecita sugli EIRD ed alla violazione di legge ai sensi dell'articolo 360 primo comma della legge n. 287 del 1990 e dell'art. 101 TFUE e alla ipotizzata nullità della clausola del contratto di mutuo, la Corte di cassazione, correggendo l'orientamento espresso dalla pronuncia di cui al precedente paragrafo, ha statuito quanto segue:

“In definitiva, la corretta impostazione da adottare per risolvere le questioni legate alla stipulazione di clausole contrattuali contenenti riferimenti all'Euribor, in applicazione dei principi sull'esistenza, la possibilità, la liceità e la determinabilità dell'oggetto del contratto, implica che la cd. “clausola Euribor” – anche in caso di accertamento di pratiche illecite dirette ad alterare il suo valore – non può dirsi



*di per sé nulla, in generale, pe
illecita e vietata restrittiva della concorrenza (salvo il solo caso in cui almeno uno
dei contraenti abbia consapevolmente inteso avvalersi degli effetti dell'illecita
alterazione, al momento della stipula).*

*Essa, però, potrebbe risultare viziata da parziale nullità per impossibilità di
determinazione del suo oggetto, se ed in quanto l'intesa illecita vietata abbia in
sostanza ed in concreto fatto venir meno o, se non altro, reso incompatibile con
l'autoregolamentazione degli interessi delle parti oggetto del contratto stipulato, il
parametro esterno di riferimento da queste effettivamente voluto (cioè, quello
“genuino” e non quello “alterato”) e nei limiti in cui il parametro genuino
non sia ricostruibile.*

*D'altra parte, anche in virtù del principio generale della complementarietà degli
strumenti di tutela del contraente (ma la questione esula, con ogni evidenza, dalla
tematica oggetto della presente fattispecie), nel caso in cui si dimostri che le
pratiche illecite abbiano determinato un'alterazione dei tassi di interesse pagati o
ricevuti (rispettivamente in aumento o in diminuzione) dalle parti dei contratti
contenenti clausole di richiamo del tasso alterato, resta ferma la possibilità, per il
contraente danneggiato, di esercitare le opportune azioni risarcitorie nei confronti
dei soggetti responsabili, a qualunque titolo, del danno, ricorrendone – beninteso
– tutti i presupposti.”*

Tale impostazione che la Corte propone di adottare in applicazione dei principi sull'esistenza, la
possibilità, la liceità e la determinabilità dell'oggetto del contratto, implica che la clausola Euribor “-
anche in caso di accertamento di pratiche illecite dirette ad alterare il suo valore - non può dirsi di
per sé nulla, in generale, perché costituente “applicazione” di un'intesa illecita e vietata
restrittiva della concorrenza (salvo il solo caso in cui almeno uno dei contraenti abbia
consapevolmente inteso avvalersi degli effetti dell'illecita alterazione, al momento della stipula)”.

Per quanto riguarda la parziale nullità di cui sopra, sempre secondo questo orientamento della Corte,
deve essere fornita da chi richiede la invalidità della clausola “la prova non solo dell'esistenza di una
intesa o di una pratica volta ad alterare il parametro in questione, ma anche del fatto che tale intesa
ha raggiunto il suo obbiettivo e, quindi, quel parametro sia stato effettivamente “alterato” in
concreto, a causa della illecita manipolazione subita”.

L'accertamento della prova deve essere compiuto non in astratto ed in generale, ma caso per caso ed
in relazione al tempo in cui le pratiche illecite hanno avuto un effettivo riflesso sul mercato, e se e



per quale tempo ed in quale misura tal
determinazione del tasso di interesse previsto nel singolo contratto.

5.3. Con ordinanza n. 19900/2024 la Corte di cassazione, prendendo atto dei contrasti interpretativi, ha trasmesso gli atti al Presidente della Corte affinché valuti l'opportunità di assegnare il ricorso alle Sezioni Unite per stabilire se il finanziamento indicizzato Euribor possa o meno integrare contratto a valle di intesa illecita e per i rimedi esperibili.

Questa stessa ordinanza ha ritenuto però che le vicende anticoncorrenziali del mercato dei derivati e quelle degli altri contratti indicizzati Euribor siano diverse ed indipendenti e che non si possano considerare questi ultimi contratti stipulati in applicazione delle pratiche illecite anticoncorrenziali in mancanza della prova della conoscenza di queste ultime da almeno uno dei contraenti, e dell'intento di conformare il contratto al risultato delle intese o pratiche illecite.

6. Rigetto delle domande attoree. Le domande attoree sono infondate e pertanto devono essere rigettate.

6.1. Rifuggendo quello che attenta dottrina ha definito *magnetismo della nullità*¹, questo giudice ritiene non convincente la ricostruzione della vicenda oggetto di causa nei termini di una nullità derivata del cd. contratto a valle per violazione di norme poste a tutela dell'ordine pubblico economico, così come non ritiene convincente la ricostruzione in termini di una nullità per indeterminabilità dell'oggetto. Sulla base dei convincenti rilievi di cui all'ordinanza n. 19900/2024 della Corte di cassazione, risulta di contro fondata una ricostruzione in termini di annullamento del contratto per dolo ai sensi dell'art. 1439, II comma cod.civ., così come risulta parimenti fondata la prospettazione di una tutela che ravvisi nel risarcimento del danno la tecnica rimediale cui rivolgersi a tutela dei propri interessi e diritti che si ritengono esser stati lesi.

6.2. Ad ogni modo, quand'anche si volesse aderire alla ricostruzione della vicenda oggetto del presente giudizio in termini di nullità, la domanda attorea risulterebbe comunque infondata in quanto – tenuto conto degli argomenti svolti dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 12007/2024 - l'Istituto bancario convenuto non è stato partecipe della pratica abusiva (tale circostanza non è stata neanche allegata dalla società attrice), né parte attrice ha allegato prima ancora che provato che la convenuta fosse stata a conoscenza dell'intesa accertata dalla Commissione europea ed avesse consapevolmente inteso avvalersi degli effetti dell'illecita alterazione, al momento della stipula del

¹ Il terzo comma dell'art. 118 disp. att. c.p.c. pone il divieto di citare autori giuridici nella stesura della motivazione della sentenza.

Questo giudice ritiene doveroso precisare che è in virtù di tale divieto che nella presente motivazione non si troveranno espresse citazioni di autori giuridici e delle loro opere (pur riportate nel testo della motivazione) che, nella circolazione del pensiero tra il formante giurisprudenziale e quello dottrinale, per il vero, come avviene in altri sistemi giuridici, parrebbe doveroso esplicitare.



contratto: circostanze queste che, come convenuta, non sono state nemmeno allegate da parte attrice.

Da ultimo, a mero fine di completezza, occorre rilevare che, come altrettanto correttamente eccepito da parte convenuta, quand'anche parte attrice avesse allegato e provato le circostanza (non allegate e non provate) di cui si è appena detto, l'eventuale fondatezza nel merito della domanda formulata avrebbe comunque riguardato, al più, le sole rate del mutuo pagate fino al mese di maggio del 2008, essendo questo il periodo (settembre 2005-maggio 2008) in cui sono avvenuti i tentativi di manipolazione sanzionati con ammende.

5. Spese di lite. La condanna alle spese segue il regime della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., pertanto le spese di lite vanno poste a carico della società attrice e sono liquidate come da D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022.

Tenuto conto del valore della causa (individuato con riferimento al *petitum*), applicati i valori medi per la fase di studio e per la fase introduttiva e i valori minimi per la fase decisoria per compenso professionale è liquidato l'importo di € 8.964,00, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.

P.Q.M

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. Rigetta le domande attoree.
2. Condanna la società alla rifusione delle spese di lite in favore della società Cassa Rurale – BCC Treviglio soc.coop. che liquida in € 8.964,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.

Bergamo, 17 novembre 2025

Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo

